



COMUNE DI TRENTO

Servizio Patrimonio

Ufficio appalti

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884684 – 0461 884667 | fax 0461 884815
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.³⁰-12

Trento, 8 agosto 2016

Prot. n. 170873/2016

BANDO DI GARA INTEGRALE PROCEDURA APERTA

Si rende noto che con determinazione dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 12/120 di data 11 luglio 2016, è stata indetta **procedura aperta** per l'appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Trento - **Lotto n. 1 - servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli del Comune di Trento (periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2021)**.

CIG n. 6771638474

La procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.P n. 2/2016 di recepimento della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, secondo quanto stabilito dalla citata determinazione dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 12/120 di data 11 luglio 2016 (allegato n. 14 al presente bando).

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il **giorno 20 settembre 2016 a ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)**, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

N.B.:

Responsabile del procedimento di gara: dott. Joseph Tassone dell'Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti (tel. 0461884687).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Cristina Degasperì (Dirigente del Servizio Patrimonio).

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltre al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 6 settembre 2016 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it

OHSAS 18001 Cert. n. 0183L/0

COMUNE DI TRENTO



ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

PARAGRAFO I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è il **servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli del Comune di Trento (periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2021)** così come descritto nel Capitolato speciale d'appalto e relativo allegato (allegati al presente bando sotto il n. 1).

L'importo annuo per lo svolgimento del servizio posto a base di gara è pari ad euro 131.000,00 (oneri fiscali inclusi) per un totale di euro 655.000,00 (oneri fiscali inclusi) su 5 anni.

L'appalto riguarda il solo lotto n. 1 - servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli del Comune di Trento (periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2021) e comprende un'unica prestazione principale: non sono presenti prestazioni secondarie. Per il lotto n. 2 è stata indetta una distinta procedura di gara.

Il servizio in gara deve essere svolto a tutte le condizioni e secondo le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto (e i relativi allegati e ulteriori elaborati allegati al presente bando sotto il n. 1).

In allegato al presente bando sono inoltre messi a disposizione degli offerenti i seguenti allegati:

- statistica sinistri aggiornata al 29.02.2016 (allegato n. 2 al presente bando)
- elenco autoveicoli aggiornato al 19 maggio 2016 (che costituisce allegato al Capitolato speciale di appalto).

N.B.

Si precisa che non si procede all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP oppure altre convenzioni poste in essere dall'APAC della Provincia Autonoma di Trento nel quadro delle iniziative volte all'aggregazione e centralizzazione della domanda nell'acquisto di beni e servizi (a oggi non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione CONSIP o APAC.

PARAGRAFO II - DURATA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è fissata in anni cinque e precisamente dalle ore 24 del 31 dicembre 2016 alle ore 24 del 31 dicembre 2021 senza possibilità di tacito rinnovo.

Nel Capitolato speciale di appalto denominato "Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) - Libro Matricola" si prevede:



- la facoltà per entrambe le parti contraenti di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza contrattuale annua (art. 1).
- la facoltà dell'amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza del 31 dicembre 2021, di richiedere all'Impresa la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza e l'obbligo dell'Impresa di concedere detta proroga.

PARAGRAFO III - MODALITA' DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO

I termini e le modalità di pagamento sono descritti all'art. 5, sezione R.C. Auto, del Capitolato speciale di appalto.

Il servizio è finanziato mediante fondi attinti al bilancio comunale.

PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente Compagnie di Assicurazione non commissariate in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia il consorziato.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma degli articoli 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.



Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto al paragrafo VII.

SEZIONE I - IMPRESA PARTECIPANTE SINGOLARMENTE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo:

1. assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
3. ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzazione dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ai sensi degli articoli 13 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'UE, equivalente autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza;
4. ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, aver raccolto, negli ultimi tre esercizi precedenti l'indizione della presente gara, un fatturato minimo annuo d'impresa, ovvero una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, pari ad almeno euro 50.000.000,00;
5. ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, aver svolto servizi nel ramo R.C.A., nei confronti di committenti pubblici o privati, negli ultimi tre esercizi precedenti l'indizione della presente gara, con una raccolta premi che sia pari all'importo complessivo posto a base di gara (euro 655.000,00);
6. ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, aver svolto, negli ultimi tre esercizi precedenti l'indizione della presente gara, almeno un servizio nel ramo R.C.A., reso in favore di committenti pubblici o privati, il cui importo di premio sia almeno pari a euro 50.000,00 complessivo nel triennio.

Si ricorda che l'art. 24 della L.P. n. 2/2016 prevede:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di



concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Si ricorda che l'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE prevede:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli



operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.



Si ricorda che l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede:

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*

3. *L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione*



italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti



dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi



o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste, ferma restando la necessità che sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

A norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "**orizzontale**" e i requisiti indicati nella Sezione I del presente paragrafo devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- I) il requisito di cui al **numero 1** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- II) il requisito di cui al **numero 2** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- III) il requisito di cui al **numero 3** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate.
- IV) il requisito di cui al **numero 4** deve essere posseduto dal **raggruppamento nel suo insieme**;
- V) il requisito di cui al **numero 5** deve essere posseduto dal **raggruppamento nel suo insieme**;
- VI) il requisito di cui al **numero 6**, non essendo ulteriormente frazionabile, deve essere posseduto **dall'Impresa capogruppo**.

N.B.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la Compagnia capogruppo e mandataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle singole imprese mandanti, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Imprese mandanti devono ritenere una quota pari ad almeno il 20%: rimane ferma la copertura del 100% del rischio.

N.B.

Ferma la copertura del 100% del rischio, è ammessa la coassicurazione ai sensi



dell'art. 1911 del Codice Civile.

In tal caso deve essere indicata la Compagnia delegataria e le coassicurate con la ripartizione del rischio. Inoltre, la Compagnia delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Compagnie coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

È prevista la deroga a quanto disposto dall'art. 1911 del Codice civile, ovvero la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione.

In tal caso i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- I. il requisito di cui al **numero 1** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese coassicuratrici;
- II. il requisito di cui al **numero 2** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese coassicuratrici;
- III. il requisito di cui al **numero 3** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese coassicuratrici.
- IV. il requisito di cui al **numero 4** deve essere posseduto dall'**insieme** delle Imprese in coassicurazione;
- V. il requisito di cui al **numero 5** deve essere posseduto dall'**insieme** delle Imprese in coassicurazione;
- VI. il requisito di cui al **numero 6**, non essendo ulteriormente frazionabile, deve essere posseduto dall'Impresa **delegataria**.

SEZIONE III - CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti descritti nella Sezione I del presente paragrafo. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

PARAGRAFO V MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) **è pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it) in versione integrale** e può essere richiesto al Comune di Trento - Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, via del Brennero n. 312, Top Center (mediante PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it). Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede dell'Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti o plico raccomandato. L'Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.



Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara le Imprese interessate devono **far pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Protocollo
VIA MACCANI N. 148
38121 TRENTO

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2016
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

un **plico chiuso** sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità), contenente la documentazione di cui al paragrafo VI del presente bando di gara integrale.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara per l'appalto del **Lotto 1 - servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli del Comune di Trento (periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2021)**" con scadenza alle ore 12.00 del giorno 19 settembre 2016.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- 1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- 2) la mancata **chiusura del plico sopra descritto** con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148 il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'allegato n. 3 al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all'Impresa.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad



inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

SEZIONE I - IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al paragrafo V deve essere inserito quanto di seguito indicato:

- la documentazione sotto indicata al capitolo 2 “Documentazione Amministrativa” del presente paragrafo;
- il plico indicato nel capitolo 3 “Offerta” contenente la documentazione indicata nel presente paragrafo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

N.B.

In applicazione del disposto dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono



applicare secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al numero 1 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle o mancata allegazione di copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ove richiesta;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato): la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancata allegazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) nel caso di presentazione di cauzione dimidiata;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;

C) in merito alla dichiarazione di cui al numero 3 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;



D) in merito al contributo ad A.N.AC. di cui al numero 4 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

N.B.

Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'A.N.AC. di data 22 dicembre 2015 si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;

E) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 5 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- mancata sottoscrizione del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste.

F) in merito alla dichiarazione di cui alla lettera g) del punto B), sezione II, paragrafo VI in caso di raggruppamenti temporanei:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;
- mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;
- la mancata indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato alla lettera g) del punto B), sezione II, paragrafo VI;

G) in merito alla dichiarazione di cui alla lettera b) della sezione III, paragrafo VI in caso di Consorzi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le cause di esclusione previste nei successivi capitoli, Sezioni e paragrafi del presente



bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita (unitamente al plico indicato nel capitolo 3 contenente la documentazione indicata nel medesimo capitolo) tutta la documentazione indicata nel presente capitolo.

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante**:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione



al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- 1. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo IV del presente bando.**

OPPURE

- 1. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne *per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;*
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, *"il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";*
- ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.P n. 2/2016, *"se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza".*

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per



l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. A pena di esclusione

Deve essere prodotta tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.*

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affi-



damento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- 1) ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
- 2) ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, di essere in possesso dell'autorizzazione dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ai sensi degli articoli 13 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'UE, di equivalente autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza;
- 3) ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di aver raccolto, negli ultimi tre esercizi precedenti l'indizione della presente gara, un fatturato minimo annuo d'impresa, ovvero una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, pari ad almeno euro 50.000.000,00;
- 4) ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, di aver svolto servizi nel ramo R.C.A., nei confronti di committenti pubblici o privati, negli ultimi tre esercizi precedenti l'indizione della presente gara, con una raccolta premi che sia pari all'importo complessivo posto a base di gara (euro 655.000,00);

N.B.

La presente dichiarazione deve essere completata con la precisa descrizione dell'oggetto del contratto, del relativo importo di premio (con la precisazione che la somma di tutti i premi deve essere almeno pari a euro 655.000,00), del committente, del periodo di svolgimento e dell'attestazione della regolarità dell'esecuzione del contratto stesso;

- 5) ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, aver svolto, negli ultimi tre esercizi precedenti l'indizione della presente gara, **almeno un servizio** nel ramo R.C.A., reso in favore di committenti pubblici o privati, il cui importo di premio sia almeno pari a euro 50.000,00 complessivo nel triennio;

N.B.

La presente dichiarazione deve essere completata con la descrizione dell'oggetto del contratto, del relativo importo di premio, del committente, del periodo di svolgimento e dell'attestazione della regolarità dell'esecuzione del contratto stesso;



E. ALTRE DICHIARAZIONI

- 1) che **non ricorrono le ulteriori cause di esclusione** descritte nel paragrafo IV del presente bando e precisamente:
- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

NB:

Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*
2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*
3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa



falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo V, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il fac simile allegato sotto il n. 4 al presente bando.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 secondo il modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174, serie generale, di data 27 luglio 2016 e allegato sotto il n. 5 al presente bando.

In tal caso è preciso obbligo dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando e, in ogni caso, deve essere presentata apposita dichiarazione integrativa con riferimento ai contenuti di cui alla lettera E del presente paragrafo con riferimento all'essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

N.B.

Con riferimento alla dichiarazione sopra riportata e secondo il disposto della Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara** ciascuna delle violazioni sotto riportate:

- la mancata sottoscrizione;
- il mancato rispetto delle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.

- 2) La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA**.

L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 31, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 è pari al 1% dell'importo complessivo quinquennale posto a base di gara.

Pertanto l'ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari ad



euro 6.550,00.

A norma dell'art. 31, comma 5, della L.P. n. 2/2016, l'ammontare della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: a tal fine è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.).

Non sono previste ulteriori riduzioni.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:

A. tramite deposito in contanti, con versamento diretto presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801). In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In tal caso, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;

B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta dell'offerente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**

C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;

intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fideiussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la



legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto il numero 6 un fac-simile di dichiarazione).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

La fideiussione deve inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.



Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione – ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;

2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;

3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara:

- la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
- la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

3) La **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, attestante:

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
N.B.: la mancata accettazione del Capitolato Speciale di Appalto (e relativi allegati) comporta la presentazione di una variante non ammessa.
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale d'appalto. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza



- Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);
- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).

N.B.:

In allegato al presente bando (allegato n. 7) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al punto 3) del quale si richiede l'utilizzo per la partecipazione alla gara.

- 4) La **documentazione** in originale comprovante il versamento di **euro 70,00** a titolo di contribuzione per ANAC secondo il disposto della deliberazione A.N.AC. 22 dicembre 2015 e secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara** indicato in apertura del presente bando che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e caricare a sistema come sotto precisato, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere caricato a sistema come sotto precisato.

- 5) Il **PATTO DI INTEGRITA'** allegato al presente bando (allegato 8) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore. A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta l'esclusione dalla gara:
- la mancata presentazione del documento "PATTO DI INTEGRITA'" debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;



- la mancata sottoscrizione del documento "PATTO DI INTEGRITA" da parte dell'Impresa offerente.
- 6) Il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

N.B.

Fermo quanto stabilito alla Sezione 1, Capitolo 1 del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione

- **anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate alle lettere A, B, C, D ed E e/o**
- **della cauzione provvisoria di cui al punto 2) e/o**
- **della dichiarazione di cui al punto 3) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 4) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 5)**

comporta l'esclusione dalla gara

a norma degli artt. 24 e 31 della L.P. n. 2/2016, dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.V.C.P. di data 22 dicembre 2015 e della deliberazione dell'A.V.C.P. n. 4 di data 10 ottobre 2012.

CAPITOLO 3 - OFFERTA

A) PRESCRIZIONI GENERALI

La presentazione e la formulazione dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

Il plico **A1** descritto nel successivo punto **A1** contenente l'offerta economica deve:

- a) essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché della dicitura "PLICO A1 – OFFERTA ECONOMICA".

N.B.

A norma dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere presentata una ed una sola offerta economica. **Costituisce causa di esclusione dalla gara la**



presentazione di più offerte, senza alcuna possibilità di regolarizzazione.

A1) PLICO A1 - OFFERTA ECONOMICA

Nel plico A1 - offerta economica deve essere inserito **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato.

- 1) **L'OFFERTA ECONOMICA** redatta secondo le modalità di seguito indicate.
 - a) L'offerta economica (che si compone dell'allegato n. 9 e dell'allegato n. 10) deve essere redatta su carta resa legale e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'impresa offerente.
 - b) L'offerta economica (che si compone dell'allegato n. 9 e dell'allegato n. 10) deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore secondo quanto prescritto in apertura del presente paragrafo.
 - c) La formulazione dell'offerta avviene indicando:
 - c.1) nell'allegato n. 9 al bando** (Modulo Offerta - R.C.A. Libro Matricola)
 - il totale premio annuo espresso in euro, in cifre ed in lettere (con la precisazione che in caso di discordanza l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere) valido per tutti i cinque anni di durata del contratto e derivante dalla somma dei singoli premi offerti per ciascuna delle voci comprese nell'elenco allegato al presente bando sotto il n. 10 (e denominato "Elenco Autoveicoli aggiornato al 19.05.2016");
 - gli oneri di sicurezza generali, ossia i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante specificazione della relativa quota percentuale compresa nell'offerta;
 - c.2) nell'allegato n. 10 al bando** (Elenco autoveicoli aggiornato al 19.05.2016)
 - il premio annuo lordo per ciascun autoveicolo;
 - la somma dei singoli premi annui lordi di cui al punto precedente nell'ultima pagina dell'allegato n. 10 (voce A: Totale R.C. Auto).

N.B.

Costituisce causa di esclusione dalla gara

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere comprese nei punti c.1) e c.2);
- la mancata indicazione del totale premio annuo nell'allegato n. 9;
- la mancata indicazione dei costi aziendali per la salute e la sicurezza nell'allegato n. 9 (l'adeguatezza degli oneri di sicurezza per come indicati dall'Impresa offerente è valutata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto stabilito nel paragrafo VII del presente bando);
- la mancata indicazione anche di uno solo dei singoli premi annui lordi nell'allegato n. 10 (Elenco autoveicoli aggiornato al 19.05.2016) laddove il singolo premio annuo lordo non sia comunque ricavabile in modo inequivoco dal contenuto dell'offerta;
- la mancanza di sottoscrizione.



N.B.

A pena di esclusione dalla gara (senza alcuna possibilità di regolarizzazione) ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.P. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento**: si considera in aumento l'offerta nel caso in cui il totale indicato come "premio annuo lordo" di cui al punto C.1) sia superiore all'importo annuo posto a base di gara pari a euro 131.000,00.

A pena di esclusione dalla gara (senza alcuna possibilità di regolarizzazione) **non sono ammesse offerte parziali o comunque condizionate**: le stesse saranno considerate varianti non ammesse con conseguente esclusione dalla gara.

- 2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, attestante la volontà di procedere a SUBAPPALTO di parte del servizio in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016. Tale dichiarazione dovrà contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'indicazione:
- a) delle parti del servizio che si intendono subaffidare;
 - b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, quale si desume dell'offerta presentata.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto del limite massimo del 30% dell'importo del servizio come risultante dall'offerta e riferito all'importo complessivo del contratto. Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del servizio superiori alla percentuale massima anzidetta o riferite a prestazioni diverse da quelle sopra indicate, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicata alle Imprese singole deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al paragrafo IV del presente bando:

A) INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA

Nel plico esterno di cui al paragrafo V deve essere inserita - **a pena di esclusione** – la documentazione indicata nel CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:



- a) la dichiarazione di cui al **NUMERO 1, LETTERA A** del **CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti;
- b) la dichiarazione di cui al **NUMERO 1, LETTERA B** del **CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- c) la dichiarazione di cui al **NUMERO 1, LETTERA C** del **CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- d) la dichiarazione di cui al **NUMERO 1, LETTERA D** del **CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando, con le seguenti precisazioni:
 - d1) la dichiarazione prescritta al **NUMERO 1, LETTERA D 1)** del **CAPITOLO 2** della sezione I del presente paragrafo deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
 - d2) la dichiarazione prescritta al **NUMERO 1, LETTERA D 2)** del **CAPITOLO 2** della sezione I del presente paragrafo deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
 - d3) la dichiarazione prescritta al **NUMERO 1, LETTERA D 3)** del **CAPITOLO 2** della sezione I del presente paragrafo deve essere resa da quella o quelle fra le Imprese partecipanti al raggruppamento che concretamente dispongono del requisito;
 - d4) la dichiarazione prescritta al **NUMERO 1, LETTERA D 4)** del **CAPITOLO 2** della sezione I del presente paragrafo deve essere resa da quella o quelle fra le Imprese partecipanti al raggruppamento che concretamente dispongono del requisito;
 - d5) la dichiarazione prescritta al **NUMERO 1, LETTERA D 5)** del **CAPITOLO 2** della sezione I del presente paragrafo deve essere resa dall'Impresa capogruppo;
- e) la dichiarazione di cui al **NUMERO 1, LETTERA E** del **CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- f) la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** e la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione deve essere presentata dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e deve contenere l'espresso riferimento a tutte le Imprese partecipanti, nonché l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme. **N.B.:** si precisa che secondo quanto stabilito nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 10 ottobre 2012 nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associate a pena di **esclusione dalla gara**. L'eventuale certificazione prevista dal medesimo **numero 2) del**



CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI deve essere presentata da quelle fra le Imprese partecipanti al raggruppamento che concretamente dispongono della medesima certificazione: in merito si precisa sin d'ora che per l'applicazione della riduzione della cauzione il Presidente si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000. Pertanto per le associazioni temporanee di Imprese di tipo orizzontale il beneficio della riduzione della cauzione è riconosciuto solo nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità secondo quanto previsto nel **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI**;

- g) la dichiarazione di cui al **numero 3) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** deve essere sottoscritta da ciascuna delle Imprese partecipanti;
- h) la **DOCUMENTAZIONE** comprovante il versamento a titolo di contribuzione per l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui al **numero 4) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** effettuato dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti. È ammesso anche il versamento effettuato da un'Impresa facente parte del raggruppamento diversa dalla capogruppo purché vi sia il chiaro ed inequivoco riferimento a tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento partecipante alla gara;
- i) il **PATTO DI INTEGRITÀ** di cui al **numero 5) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere sottoscritto da ciascuna delle Imprese partecipanti;
- l) il **"PASSOE"** di cui al **numero 6) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere prodotto da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- m) a norma dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando (unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed al plico contenente l'offerta economica, ma esternamente allo stesso) deve essere inserita una **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale) congiunta, o di ciascun associato, contenente:
- l'espressa assunzione da parte delle imprese partecipanti **dell'impegno a conferire**, in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** (nonché la relativa **PROCURA** risultante da atto pubblico) ad una di esse espressamente indicata e qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - l'espressa assunzione da parte delle imprese partecipanti dell'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina stabilita dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - l'espressa indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti.

N.B.

Si precisa che secondo quanto stabilito dall'A.V.C.P. con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**;



- il mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;
- la mancata indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 22 del 2012).

N.B.

In allegato al presente bando (allegato n. 11) è posto un fac-simile della dichiarazione sopra indicata che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

- n) **l'offerta economica** descritta nel **numero 1) del punto A1) del capitolo 3** della sezione I del presente paragrafo deve:
- recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. di **ciascuna** delle Imprese partecipanti;
 - recare la sottoscrizione del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;
- o) la dichiarazione di **subappalto** descritta nel **numero 2) del punto A1) del capitolo 3 della sezione I del presente paragrafo** deve essere sottoscritta da ciascuna delle Imprese partecipanti.

**SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI
CONSORZI**

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- a) il **Consorzio** deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;
- b) a norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 **il Consorzio deve produrre - a pena di esclusione dalla gara** - oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed al plico contenente l'offerta economica, ma esternamente allo stesso) **una dichiarazione (in carta resa legale)** resa dal legale rappresentante del Consorzio stesso o da persona abilitata ad impegnare validamente il Consorzio medesimo, **recante** l'indicazione **delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa**;
- c) a norma dell'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 **il Consorzio e ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa** alla gara devono produrre – **a pena di esclusione dalla gara** - unitamente alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed



al plico contenente l'offerta economica, ma esternamente allo stesso) **le dichiarazioni di cui al numero 1, LETTERE A, C ed E del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo.** Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;

- d) le dichiarazioni di cui alla **LETTERA D, numeri 1, 2, 3 e 4 della sezione I del presente paragrafo** devono essere presentate – **a pena di esclusione dalla gara** – oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed al plico contenente l'offerta economica, ma esternamente allo stesso) dal Consorzio qualora lo stesso disponga direttamente dei requisiti in questione. In caso contrario la medesima dichiarazione deve essere presentata - oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed al plico contenente l'offerta economica, ma esternamente allo stesso) - da quella o quelle fra le Imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara che dispongono direttamente dei requisiti in questione. Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, la presente dichiarazione è verificata sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi. E' in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- e) il "**PASSOE**" di cui al **numero 6) del capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo** deve essere prodotto **dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa** nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- g) **tutta** l'ulteriore documentazione prevista **nella sezione I del presente paragrafo** deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate.

PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, il Presidente alla presenza di due testimoni a norma dell'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento dichiara aperti i lavori.

Subito dopo il Presidente verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori e, quindi, procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle Imprese offerenti entro il



termine indicato al paragrafo V.

Quindi ciascun plico, risultato conforme a quanto prescritto nel presente bando di gara, viene aperto e il Presidente procede ad esaminare la documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara delle sole imprese che abbiano presentato la documentazione prescritta e all'esclusione delle altre ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 il Presidente invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi presentati assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente.

Il Presidente provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi contenenti l'offerta economica presentati dai concorrenti ammessi che vengono siglati dal Presidente.

Nella medesima seduta di gara i plichi contenenti le offerte economiche risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono aperti e il Presidente procede a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente.

Il Presidente procede a verificare la documentazione contenuta nei plichi contenenti le offerte economiche disponendo l'esclusione dalla gara (nel caso in cui ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando) o l'ammissione alla gara.

Contemporaneamente viene data lettura dell'offerta economica presentata dalle singole Imprese con particolare riferimento al totale premio annuo indicato nel modulo offerta allegato al presente bando sotto il n. 9.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Per ciascuna offerta economica il Presidente:

1. avuto riguardo al modulo offerta allegato sotto il n. 10 al presente bando, verifica che il totale complessivo offerto dall'Impresa corrisponda alla somma dei premi annui lordi indicati per ciascun autoveicolo;
2. in caso di discordanza tiene per fissi e immutabili i premi annui lordi indicati per ciascun autoveicolo e rettifica d'ufficio il totale complessivo;
3. avuto riguardo al modulo offerta allegato sotto il n. 9 al presente bando, verifica la corrispondenza del totale premio annuo indicato nel modulo offerta allegato al presente bando sotto il n. 9 con il totale derivante dalla somma dei singoli premi annui lordi indicato nel modulo offerta allegato sotto il n. 10 al presente bando (eventualmente rettificato come sopra);
4. in caso di discordanza tra l'importo totale espresso nell'allegato n. 9 e importo totale (eventualmente rettificato come sopra) espresso nell'allegato n. 10, tiene conto, ai fini della graduatoria, esclusivamente di quest'ultimo.



Al termine delle predette verifiche il Presidente procede alla redazione della graduatoria provvisoria sulla base dell'importo offerto per il premio annuo lordo eventualmente rettificato per come sopra esposto.

Offerte anormalmente basse

Il Presidente di seguito accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato in sede di gara tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Il ribasso percentuale è determinato rapportando il totale premio annuo offerto (eventualmente rettificato come sopra) al totale premio annuo posto a base di gara e pari a euro 131.000,00.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione il Presidente, il quale nella presente gara svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, sospende la seduta pubblica di gara e procede a richiedere per iscritto le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2006 assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere.

Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016: in particolare, le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell'offerta (es. costo del lavoro, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, costi della sicurezza, spese generali e utile d'impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del servizio in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per



ciascuna categoria. In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'Impresa appaltatrice non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Struttura dell'Amministrazione competente alla gestione del contratto o di altri uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante e può anche nominare una commissione ad hoc.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Delle operazioni compiute per la valutazione delle offerte anormalmente basse viene redatta apposita relazione.

Terminate le operazioni di valutazione, il Presidente procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti al domicilio indicato nella dichiarazione di cui alla lettera A del capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI nel rispetto delle indicazioni ivi indicate.

Nella nuova seduta pubblica, il Presidente comunica gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile Unico del Procedimento. Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette il Presidente procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sulla base del premio annuo complessivo offerto (eventualmente rettificato come sopra).

Nel caso in cui due Imprese abbiano offerto il medesimo premio annuo complessivo e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa



aggiudicataria.

Il Presidente ha la facoltà di non aggiudicare il contratto nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dal Presidente, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016, del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

N.B.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando di gara, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione del contratto non subisca pregiudizio.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PASSoe, è chiamata, a norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016, a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato,



inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE) o l'esclusione dalla gara (nel caso in cui sia stata un'altra Impresa a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo IV del presente bando. Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

SEZIONE I - IMPRESE SINGOLE

A norma dell'art. 22 della L. P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 26 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, l'Amministrazione procede nei confronti dell'impresa aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata ai sensi del comma 8 del citato art. 22 della L.P. n. 2/2016 alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito indicata.

- a) Certificato generale del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. riferiti:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
 - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
 - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai



- ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
 - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
 - in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.
- b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
- l'indicazione dell'attività per la quale l'impresa risulta iscritta;
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
 - (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.
- f) Informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto) antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima: in difetto – e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve – l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.
- g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o



alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria e all'Impresa sorteggiata per il controllo a campione la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti come di seguito descritta.

- i) a comprova del possesso dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi degli articoli 13 e ss. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m. (codice delle assicurazioni): autorizzazione dell'IVASS ai sensi degli articoli 13 e ss. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m. (codice delle assicurazioni);
- j) a comprova della realizzazione negli ultimi tre esercizi precedenti la pubblicazione del presente bando di un fatturato minimo annuo d'impresa (ovvero la raccolta premi assicurativi) complessivamente pari ad almeno euro 655.000.000,00: bilanci con nota di deposito per le società di capitali e per gli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
- k) a comprova del possesso dei requisiti di cui ai numeri 5 e 6 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando: certificati rilasciati dal committente attestante l'oggetto del contratto, l'importo di premio (al netto degli oneri fiscali), l'esecuzione regolare e con buon esito ed il periodo di riferimento.

La documentazione sopra indicata alle lettere i), j) e k) (limitatamente al caso in cui si tratti di certificazione resa da una pubblica amministrazione) può essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la stessa deve essere corredata da una **DICHIARAZIONE (in carta libera)** resa da legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) **attestante la conformità delle copie presentate agli originali.**

Qualora la documentazione sopra indicata alle lettere i), j) e k) sia depositata presso una Pubblica Amministrazione, in luogo della presentazione della documentazione stessa l'Impresa deve produrre una dichiarazione con l'indicazione di tutti gli estremi necessari per l'acquisizione d'ufficio.

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

- l) **Prima della stipula del contratto**: tenuto conto di quanto disposto agli artt. 13 della L.P. n. 2/2016 e 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisato altresì che si darà luogo alla pubblicazione del presente bando sul sito internet dell'APAC ai sensi del comma 2 del citato art. 13 della L.P. n.



2/2016 (che assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale), l'Amministrazione si riserva di richiedere il rimborso all'Impresa aggiudicataria delle spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso sulla G.U.R.I. nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 4.000,00.

- m) **Prima della stipula del contratto.** Effettuare il versamento delle **SPESE CONTRATTUALI** nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa e determinate in ragione della forma pubblico-amministrativa richiesta per la stipulazione del contratto secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
- n) **Prima della stipula del contratto.** Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione del **GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** nella misura fissata dall'art. 31 comma 4 della L.P. n. 2/2016 e, quindi, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. A norma dell'art. 31 comma 5 della L.P. n. 2/2016, l'ammontare della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto è ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa possieda la certificazione del sistema di qualità di cui conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: a tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. Non sono previste ulteriori riduzioni. La costituzione della suddetta garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto potrà avvenire tramite fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'**allegato** n. 12 al presente bando. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di



analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. **La mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dall'affidamento da parte del soggetto appaltante, che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.** La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione secondo le prescrizioni del capitolato speciale o al momento dello spirare dei termini previsti nelle medesime fonti per l'approvazione degli atti suddetti.

- o) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata secondo le modalità sopra indicate.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente la stazione appaltante, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad ANAC per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

Si precisa infine che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti, comporta l'esclusione dalle future gare d'appalto indette dall'Amministrazione precedente, rimanendo salva l'applicazione delle altre



sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato per la verifica dei requisiti) sia rimasto un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite dell'impresa capogruppo o acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio), secondo le seguenti modalità:

- a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente a ciascuna delle Imprese riunite. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta a ciascuna delle Imprese riunite per il tramite dell'Impresa capogruppo;
- b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i), j) e k) è richiesta, per il tramite dell'Impresa capogruppo, a quella fra le imprese aderenti l'ATI che concretamente dispone del requisito;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere l) e m) sono richieste all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
- d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere n) e o) sono richiesti alla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti con le seguenti precisazioni.
Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera n) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente a tutte le Imprese aderenti al raggruppamento e che per l'applicazione della riduzione della cauzione l'Amministrazione si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 così come esplicitate nella lettera f) della Sezione II del paragrafo VI del presente bando.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, al raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

- e) il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;



- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

f) la **PROCURA** – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** (oppure copia notarile in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Per i raggruppamenti temporanei di Imprese ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione per una (o più) delle Imprese associate in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante procede all'esclusione del raggruppamento dalla gara ed alla segnalazione del fatto ad ANAC per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza con indicazione specifica dell'Impresa (o delle Imprese) facenti parte del raggruppamento che non hanno dimostrato il possesso dei requisiti sopra descritti con facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria.

Si precisa infine che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti, comporta l'esclusione dalle future gare d'appalto indette dall'Amministrazione precedente, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

SEZIONE III - CONSORZI

Nel caso in cui aggiudicatario (o secondo in graduatoria) sia rimasto un Consorzio la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite del Consorzio o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f),



- g) e h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara (e, per quanto attiene ai requisiti di idoneità speciale, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare) La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara per il tramite del Consorzio;
- b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i), j) e k) è richiesta al Consorzio e/o a ciascuna delle Imprese consorziate secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere l) ed m) sono richiesti al Consorzio;
- d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere n) e o) sono richiesti al Consorzio.
Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera n) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente al Consorzio e a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara e che eseguiranno il contratto.

Per i Consorzi ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o dei requisiti di carattere tecnico economico o di accertata sussistenza di cause di esclusione per il Consorzio e/o per una (o più) delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del Consorzio nel suo insieme (e, quindi, anche delle Imprese per conto delle quali lo stesso ha partecipato alla gara) con la precisazione che – dove il fatto sia ascrivibile al solo Consorzio o ad una delle Imprese per conto delle quali il Consorzio stesso ha partecipato alla gara - la segnalazione ad ANAC avviene con indicazione specifica del soggetto che non ha dimostrato il possesso dei requisiti sopra descritti o per il quale è stata accertata la sussistenza di cause di esclusione e l'esclusione dalla future gare indette dall'Amministrazione potrà aver riguardo allo specifico soggetto che non ha dimostrato il possesso dei requisiti sopra descritti o per il quale è stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

Si precisa infine che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti, comporta l'esclusione dalle future gare d'appalto indette dall'Amministrazione precedente, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.



PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI

- A) Le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta della Stazione appaltante. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'Impresa stessa. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- B) Prescrizioni in merito al subappalto.
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il contratto.
È ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016.
Il subappalto può essere esteso a tutte le parti del contratto, fermo restando che l'importo complessivo delle parti subaffidate non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.
Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta (o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto di affidamento) le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza;
 3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 4. che il soggetto affidatario del subappalto sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016) per l'attività oggetto del subappalto e che sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla



- normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;
5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
 6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo: in caso di caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del contratto.

A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto l'affidatario deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. n. 2/2016 in caso di subappalto, le prestazioni indicate nella dichiarazione di cui al punto 1 sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

A norma dell'art. 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 l'Impresa appaltatrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento.

A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. n. 2/2016 la Stazione appaltante che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, della L.P. n. 2/2016 pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

A norma dell'art. 26 comma 8 della L.P. n. 2/2016 la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.



Si precisa sin d'ora che la Stazione appaltante non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte del contratto non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione del contratto.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. A norma dell'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016 è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'Impresa appaltatrice deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.

A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016 il fornitore dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare alla Stazione appaltante e contestualmente all'impresa appaltatrice il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. n. 2/2016 si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.

La Stazione appaltante, a norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. n. 2/2016, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dei singoli pagamenti rateali. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dall'Amministrazione, questa procede al pagamento della parte non contestata.

E) IL CONTRATTO È STIPULATO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA

entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso



in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

- F) Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., l'Amministrazione procederà a chiedere il risarcimento di ogni danno subito a causa della mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicataria, ferma l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
- G) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

H) **AVVALIMENTO**

Si ricorda che a norma dell'art. 20 della L.P. n. 2/2016:

«1. L'operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.

2. I requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell'allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.

3. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti l'impegno di quest'ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto

4. Quando l'operatore economico si avvale di un'impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all'impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.

5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.

6. Ai fini della stipulazione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento».

Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 stabilisce, tra l'altro, che:

«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo



20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 24 sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».

Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 così stabilisce:

«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».

Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliario.

- I) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- L) Nel contratto d'appalto sarà riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".
- M) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente bando la non accettazione del termine di pagamento stabilito nel Capitolato speciale di appalto allegato al presente bando.



In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

- N) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'A.V.C.P. stessa).
- O) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
- P) l'Amministrazione si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo mediante contratto in vigore dal 31.12.2016 al 31.12.2018 e si riserva la facoltà di avvalersi del medesimo servizio di brokeraggio anche oltre la scadenza ora indicata e comunque per tutta la durata della polizza assicurativa messa in gara (31.12.2021).
Il corrispettivo per il servizio di brokeraggio assicurativo è a carico del soggetto aggiudicatario per tutta la durata quinquennale del servizio in oggetto e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione; tale corrispettivo è pari a euro 5.750,00 per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017 e a euro 5.750,00 per il periodo dal 31.12.2017 al 31.10.2018 (per complessivi euro 11.500,00).
Il corrispettivo per l'incarico di brokeraggio, nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di avvalersi di tale servizio anche dopo la scadenza dell'attuale incarico (periodo 31.10.2018 – 31.12.2021), è quantificato, indicativamente, in euro 6.000,00 annui, con la precisazione che detto importo è stato stimato in base alle informazioni a oggi in possesso dell'Amministrazione e non può in alcun modo costituire vincolo alla stessa Amministrazione la quale, nell'affidare l'eventuale successivo incarico di brokeraggio, resta libera di definire le attività richieste al broker e il relativo importo posto a base di gara.
- Q) Il presente bando è stato approvato con atto del Dirigente del Servizio Patrimonio di data 8 agosto 2016.
- R) Nel caso di non rispetto da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo di rilascio delle informazioni alla stazione appaltante (art. 9 del capitolato di gara), è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,1% del premio annuo per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 3.000,00.
- S) Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Imprese partecipanti alla gara



avvengono a mezzo PEC. A tal fine la Stazione appaltante utilizza l'indirizzo di PEC indicato dall'Impresa partecipate ai sensi della lettera A (dati identificativi dell'Impresa), Capitolo 2, Sezione I, paragrafo VI del presente bando oppure, qualora l'Impresa ometta tale indicazione, l'indirizzo di PEC presente nella visura camerale dell'Impresa medesima.

- T) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Patrimonio.

(f.to) Il Dirigente del Servizio Patrimonio
dott.ssa Cristina Degasperi

Il responsabile del procedimento
dott. Joseph Fassone

ALLEGATI:

- Allegato n. 1: Capitolato speciale d'appalto denominato "Polizza di Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) - Libro matricola" e relativo allegato denominato "Elenco autoveicoli aggiornato al 19.05.2016";
- Allegato n. 2: Statistica sinistri aggiornata al 29.02.2016;
- Allegato n. 3: ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio protocollo;
- Allegato n. 4: Fac-simile di dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
- Allegato n. 5: DUGE;
- Allegato n. 6: fac simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- Allegato n. 7: fac-simile di dichiarazione di cui al punto 3) del capitolo 2, sezione I, paragrafo VI;
- Allegato n. 8: Patto di integrità;
- Allegato n. 9: Modulo offerta;
- Allegato n. 10: Modulo offerta - Elenco autoveicoli;
- Allegato n. 11: fac simile partecipazione A.T.I.;
- Allegato n. 12: modalità di costituzione della cauzione definitiva;
- Allegato n. 13: **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014;
- Allegato n. 14: determinazione dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 12/120 di data 11 luglio 2016.